# IMU

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**SI INFORMA CHE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2026**

**deve essere effettuato il versamento del SALDO DELL' IMU – dovuta per l'anno d'imposta 2026.**

L'imposta deve essere versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti con le seguenti scadenze:

- **Entro il 16 giugno 2026** deve essere versato l'acconto pari al 50% dell'imposta annuale calcolata con le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2026.
- **Entro il 16 dicembre 2026** dovrà essere versato il saldo calcolato con le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2026 dedotto il versamento dell'acconto.

Le abitazioni principali sono escluse dal pagamento dell'IMU fatta eccezione per quelle "di lusso" classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Le aliquote deliberate per l'anno 2026 da utilizzare per il versamento sono:

1) **- ALIQUOTA 6,00‰** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**,** e relative pertinenze, Detrazione per abitazione principale €. 200,00);
2) **- ALIQUOTA 9‰ tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana);
3) - **ALIQUOTA 8,60‰** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui il 7,60% (aliquote base) a favore dello stato e 1,00‰ a favore del Comune;

## CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 con i seguenti codici tributo:

**Codice Catastale del Comune di Vallo Torinese L629**

**DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO**

| DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO |
|---|---|
| **IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011** | **3912** |
| **IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale** | **3913** |
| **IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili** | **3916** |
| **IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati** | **3918** |
| **IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO** | **3925** |
| **IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE** | **3930** |

**La base imponibile, da assoggettare ad aliquota ordinaria, è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle di lusso (categorie catastali A/1,A/8 e A/9), a condizione che:**
**- il contratto di comodato sia registrato;**
**- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.**
**Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.**